

Parte II

Giurisprudenza

- *Alessandro Munari*, Bilancio falso e responsabilità ex art. 2395 c.c. (nota a Trib. Milano, Sez. Specializzata in Materia di Impresa B, 21 giugno 2016, n. 7695)

TRIBUNALE DI MILANO, Sezione Specializzata in Materia di Impresa B,
21 giugno 2016, n. 7695 – PEROZZIELLO *Presidente Relatore* – Serfruit
S.p.A. c. G.M.

**Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati
direttamente a soci o a terzi – Bilancio**

(Art. 2395 c.c.)

La falsificazione di un dato di bilancio (nella specie: la voce “rimanenze”), rappresentato in un documento (il bilancio) volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante, ha un’effettiva attitudine ingannatoria laddove vi sia una successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, così che risulta pienamente legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta del fornitore. (1)

**Società di capitali – Amministratori – Responsabilità: per danni cagionati
direttamente a soci o a terzi – Quantificazione del danno**

(Artt. 2395, 1223 c.c.)

La reale entità del danno diretto conseguito dal fornitore in dipendenza della condotta ingannatoria e della conseguente prosecuzione delle forniture deve reputarsi limitata alla misura dell’incremento del credito in conto capitale maturato, maggiorato dei relativi interessi su tale misura a decorrere dalla interruzione del rapporto di fornitura. (2)

Omissis

CONCISA INDICAZIONE DEI MOTIVI
DELLA DECISIONE

La controversia segue al mancato adempimento da parte della società G.P. spa (AU l’odierno convenuto G.M.) di forniture di merci eseguite dall’odierna attrice nella seconda metà dell’anno 2013, per un importo complessivo di euro 433.796,90 (con interessi maturati al gennaio 2014 per euro 16.511,64).

Nella specie parte attrice propone nei confronti del convenuto azione di responsabilità ex art 2395 cc lamentando, quale condotta illecita allo stesso addebitabile, la diffusione di false comu-

nicazioni sociali in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società (in particolare il deposito di un bilancio relativo all’esercizio 2012 in apparente equilibrio in virtù della appostazione di una voce di RIMANENZE per euro 10.950.281 poi rivelatasi (in tesi) enormemente sovrastimata.

A supporto di tale valutazione la parte
i) deduce innanzitutto lo scarto obiettivo rilevabile tra la menzionata appostazione di bilancio e la stima della medesima voce successivamente proposta dalla stessa società alla chiusura del successivo esercizio 2013 (dunque a pochi mesi di distanza), in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, in cui la posta RIMA-

NENZE veniva inizialmente (s)valutata in euro 1.429.561 e poi ridotta addirittura ad euro 480.000 al 31.1.14 a seguito di incarico di stima affidato dalla medesima G.P. alla distinta società di consulenza C.;

ii) sottolinea come la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dall'organo giudiziario competente in ragione di ritenute condotte di frode tra cui la pregressa sopravvalutazione della voce RIMANENZE qui in discussione, quale rilevata anche sulla base di un verbale di accertamento a cura della GdF (documenti tutti prodotti in atti);

iii) assume infine che lo stesso odierno convenuto avrebbe pienamente riconosciuto la lamentata sopravvalutazione in un incontro avvenuto nel gennaio 2014.

Parte convenuta, ritualmente costituita in giudizio, in via preliminare ha eccepito una asserita improcedibilità della azione di controparte a seguito della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della debitrice G.P. Nel merito non ha contestato i dati proposti da controparte in ordine alla entità e formazione del credito maturato dalla attrice ma ha contestato i rilievi proposti in tema di sopravvalutazione della voce RIMANENZE, negando in particolare di avere mai reso le dichiarazioni confessorie invocate dall'attrice.

Così rapidamente riassunti i termini del contenzioso svolto tra le parti il Collegio osserva quanto segue.

A) Sotto il profilo preliminare risulta manifestamente infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta dal convenuto: rilevato innanzitutto che la circostanza dedotta dalla parte (sopravvenuto fallimento della debitrice G.P.) potrebbe eventualmente imporre una interruzione del presente giudizio ma in nessun caso una pronuncia di improcedibilità dell'azione esercitata, si deve rilevare che nel caso di specie l'attore agisce ex art 2395 cc e dunque facendo valere (secondo prospettazione) un danno "diretto" al proprio patrimonio e come tale investita di legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente con quella spettante alla curatela fallimentare nell'interesse invece della società e della massa dei creditori.

B) Nel merito il Collegio ritiene pienamente fondate le doglianze proposte dall'attrice in ordine alla sopravvalutazione del bilancio dell'esercizio 2012 della debitrice.

Al riguardo si ritiene qui di poter prescindere dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta sul

punto iii) delle contestazioni proposte dall'attore (che lasciano invero qualche margine di incertezza in ordine all'effettivo svolgimento della discussione tra le parti) mentre appaiono di per sé del tutto esaurienti i rilievi proposti ai precedenti punti i) e ii) a fronte

* della assoluta inconsistenza delle generiche spiegazioni offerte da parte convenuta in ordine all'improvviso crollo, nell'arco di appena pochi mesi, del valore di stima delle RIMANENZE, dovendosi in particolare rilevare che: si tratta di una posta fin dall'origine da valutare al minore tra valore di costo e valore di presumibile realizzo; il bilancio approvato in corso di esercizio deve tenere conto e rendere conto ai terzi di tutti gli elementi di rilievo eventualmente maturati nel nuovo esercizio fino alla data di approvazione del bilancio, ivi compresi quindi eventuali fattori di crisi sopravvenuti che possano incidere sulla prosecuzione della ordinaria attività di impresa, così che lo scarto temporale tra le diverse valutazioni a confronto risulta estremamente breve – in tal senso, pur volendo ipotizzare una diversa valutazione dei beni in ragione di un mutato e più breve orizzonte temporale di realizzo, pare qui che detto assunto (in mancanza di più analitiche spiegazioni) non possa ragionevolmente valere a giustificare un abbattimento di oltre il 90% dell'intero valore del magazzino;

* delle puntuali osservazioni svolte per contro nel verbale di accertamento della GdF sopra menzionato, anche sulla scorta di: omessa consegna delle relative scritture contabili (sostituite da un semplice foglio manoscritto redatto dallo stesso odierno convenuto recante soltanto l'indicazione di una stima sintetica); dichiarazioni raccolte da dipendenti; rilievi proposti dai consulenti C. che avevano ricevuto incarico di procedere alla stima dallo stesso odierno convenuto quale amministratore della G.P.: a fronte delle difese svolte sul punto da parte convenuta e ad evitare ogni eventuale margine di equivoco pare appena il caso di osservare che non si tratta affatto di attribuire al menzionato valenza di accertamento definitivo del dato qui di interesse ma piuttosto e soltanto di evidenziare specifici elementi indiziari richiamati nel documento, sottolineando nel contempo che al riguardo par[te] convenuta si è limitata a rivendicare di avere svolto controdeduzioni in diversa sede, secondo assunto all'evidenza del tutto inconferente ai fini del presente giudizio.

Sotto diverso profilo neppure si può ragione-

volmente dubitare in relazione alla vicenda in esame della effettiva attitudine ingannatoria della falsificazione di un dato quale quello in esame, rappresentato in un documento (il bilancio) volto appunto (per quanto qui di interesse) a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante, mentre è un dato obiettivo e non controverso nel caso di specie la successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, così che risulta pienamente legittima una presunzione (semplice) di concreta influenza del falso sulla condotta dell'odierna attrice (secondo l'insegnamento di Cass 14056/10) che non è stata in alcun modo messa in discussione dal convenuto.

C) La prospettazione di parte attrice non pare invece convincente per quanto attiene l'effettiva entità del danno oggetto della richiesta risarcitoria in esame.

Invero parte attrice ha ritenuto di adempiere al proprio onere di prova al riguardo producendo fatture, relativi ddt e schede contabili della evoluzione del rapporto a puntuale giustificazione del credito maturato – e come detto senza che sul punto sia intervenuta contestazione di controparte.

Ma proprio dall'esame delle schede contabili prodotte dall'attore emerge inequivocabilmente che nell'arco di tempo in considerazione (secondo semestre 2013) la posizione debitoria della G.P. ha in realtà subito un incremento estremamente modesto (euro 422.653,51 al 31.5.13 – euro 433.796,90 al 22.1.14 – oltre fattura 28.2.14 per interessi per euro 16.511,64) giacché alle forniture man mano eseguite hanno puntualmente fatto seguito pagamenti per importi quasi equivalenti – sia pure correttamente imputati contabilmente al debito pregresso.

Muovendo da tale dato di obiettiva constatazione, si deve altresì osservare che i dati del bilancio 2012 della debitrice, emendati dalla evidenziata sovrastima della voce RIMANENZE, fanno inequivocabilmente emergere una situazione pregressa di pesante deficit patrimoniale (come lamentato proprio dall'attore) e grave squilibrio

finanziario per cui deve ragionevolmente presumersi che proprio e soltanto il ricevimento delle nuove forniture ha consentito l'adempimento delle precedenti obbligazioni di pagamento maturate nei confronti dell'odierna attrice (posizione debitoria che appare integralmente estinta) per cui, richiamati gli specifici oneri di deduzione e di prova gravanti sulla parte attrice, si ritiene qui di dover concludere che la reale entità del danno diretto conseguito dall'odierna attrice in dipendenza della condotta ingannatoria attribuita al convenuto (e qui ritenuta provata) e della conseguente prosecuzione delle forniture debba in realtà reputarsi limitata alla misura dell'incremento del credito in conto capitale infine maturato, quale già sopra evidenziato, naturalmente maggiorato dei relativi interessi su tale misura a decorrere dalla interruzione del rapporto di fornitura (ultima fornitura di cui fattura 22.1.14).

Alla soccombenza, limitata, del convenuto segue condanna dello stesso alla rifusione di spese di lite nei confronti di controparte, evidentemente da commisurare al solo importo per cui la domanda è stata riconosciuta fondata, quale inoltre congruamente ridotto (in misura che pare equo limitare al 20% del totale, come da dispositivo) in considerazione della ritenuta infondatezza della residua maggior domanda proposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento della domanda di parte attrice,

* condanna il convenuto G.M. al pagamento in favore della attrice SERFRUIT spa di un importo complessivo di euro 11.143,90 oltre interessi legali e rivalutazione dal 22.1.14 ed interessi di mora dalla domanda;

*condanna altresì il medesimo convenuto alla rifusione di spese di lite di controparte che si liquidano in € 94,80 per spese e € 2.000,00 per compensi oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a.

(1-2) Bilancio falso e responsabilità ex art. 2395 c.c.

1. Il caso

La pronuncia in commento ha ad oggetto un'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., promossa da un fornitore nei confronti dell'amministratore unico di una società che, nella seconda metà del 2013, aveva ricevuto varie forniture di merci, senza tuttavia versare i relativi corrispettivi.

La pretesa attorea si fonda sulla circostanza per cui l'amministratore avrebbe diffuso false comunicazioni sociali in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, mediante una significativa sopravvalutazione di voci del bilancio relativo all'esercizio 2012 (in particolare delle rimanenze a magazzino), che avrebbero indotto l'attore a procedere con forniture che altrimenti non avrebbe effettuato.

A conferma di ciò, l'attore rileva come in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, al 31 gennaio 2014 – vale a dire a neppure un anno di distanza dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2012 – la voce 'rimanenze' era stata svalutata per oltre il 90%. La domanda di concordato, peraltro, era stata dichiarata inammissibile anche in ragione di condotte fraudolente da parte dell'amministratore, tra le quali proprio la sopravvalutazione delle poste di bilancio, con conseguente dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Milano accoglie le richieste dell'attore, ponendo particolare accento sulle funzioni del bilancio, vale a dire quel documento volto a consentire ai terzi di orientare le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante.

Lo scarto temporale – estremamente breve – tra le diverse valutazioni operate dal convenuto nel bilancio 2012 (approvato nella primavera del 2013) e nella situazione patrimoniale presentata in sede di domanda di concordato preventivo, non può

ragionevolmente giustificare un abbattimento di oltre il 90% dell'intero valore delle rimanenze. Peraltro, tale interpretazione è corroborata, sebbene solo a livello indiziario, da ulteriori elementi risultanti dagli accertamenti condotti dalla guardia di finanza, quali in via esemplificativa la mancata consegna, da parte del convenuto, delle scritture contabili, o ancora i rilievi espressi dai consulenti che, in sede di domanda di ammissione a concordato preventivo, avevano effettuato una stima del magazzino.

Da ciò deriva il convincimento del giudice circa la falsità dei dati contenuti nel bilancio.

La successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture permette così ai giudici milanesi di fondare una presunzione semplice di concreta influenza del falso in bilancio sulla condotta dell'attrice. Alla luce di tale circostanza, peraltro, l'entità del risarcimento viene limitata al solo incremento verificatosi in relazione all'esposizione debitoria della società nel periodo interessato (secondo semestre del 2013). Alla data di pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, infatti, il fornitore già vantava ingenti crediti nei confronti della società. Al termine del periodo considerato, l'esposizione si era incrementata di poco più di euro 11.000. Secondo il Tribunale, solo tale somma (maggiorata dei relativi interessi) può essere oggetto di ristoro, in quanto la condotta del convenuto ha causalmente determinato esclusivamente questa ulteriore parte della complessiva esposizione debitoria, mentre la parte (di gran lunga preponderante) già presente in precedenza non può in alcun modo ritenersi come direttamente e immediatamente conseguente alla condotta dell'amministratore.

2. La normativa di riferimento

La sentenza in commento rappresenta un'ipotesi paradigmatica di applicazione dell'art. 2395 c.c.¹. Questa disposizione, nel definire i presupposti dell'azione individuale di responsabilità promossa da un socio o da un terzo nei confronti degli amministratori di società per azioni, si pone come norma di chiusura del sistema in materia di azioni di responsabilità, sancendo che le norme relative alle azioni sociali di responsabilità (artt. 2393² e 2393-bis³), alle

¹ Sul tema v. in generale DE NICOLA, *sub* 2395, in GHEZZI (a cura di), *Amministratori*, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società* (Milano, 2005), 657 ss.; BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. dopo la riforma delle società* (Milano, 2004), 213 ss.; PINTO, *La responsabilità degli amministratori per «danno diretto» agli azionisti*, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso (Torino, 2006), 2, 893 ss.; FRANZONI, *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca* (Bologna-Roma, 2008), III, 575 ss.; CONFORTI, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni* (Milano, 2012), 1037 ss.; ZAMPERETTI, *sub* 2395, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*. *Commentario* (Bologna, 2004), 829 ss.; MOZZARELLI, *sub* 2395, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1459 ss.

² In argomento v., per tutti, BRIOLINI, *sub* 2393, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1402 ss.; FRANZONI (*supra*, n. 1), 499 ss.; CONFORTI (*supra*, n. 1), 779 ss.; SPIOTTA, *La responsabilità*, in IRRERA (diretto da), *Diritto del governo delle imprese* (Torino, 2016), 320 ss.; nonché CALVOSA, *La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società per azioni*, in CAMPOBASSO-CARIELLO-DI CATALDO-GUERRERA-SCIARRONE ALIBRANDI (diretto da), *Società, banche e crisi d'impresa*. Liber amicorum Pietro Abbadessa, vol. 2 (Torino, 2014), 935 ss.

azioni dei creditori per mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394)⁴ e alle azioni di responsabilità promosse nel quadro di una procedura concorsuale (art. 2394-bis)⁵, «non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori»⁶.

³ Sul tema v. per tutti ENRIQUES-MUCCIARELLI, *L'azione sociale di responsabilità da parte delle minoranze*, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso (Torino, 2006), 2, 859 ss.; PICCIAU, *sub* 2393-2393bis-2394bis, in GHEZZI (a cura di), *Amministratori*, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società* (Milano, 2005), 597 ss.; DALMOTTO, *sub* 2393-bis, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*. *Commentario* (Bologna, 2004), 790 s.; e, recentemente, BRIOLINI, *sub* 2393-bis, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1416 ss.

⁴ In argomento v., per tutti, BONELLI (*supra*, n. 1), 204 ss.; DE NICOLA, *sub* 2394, in GHEZZI (a cura di), *Amministratori*, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società* (Milano, 2005), 651; CONFORTI (*supra*, n. 1), 927 ss.; BUTA, *sub* 2394, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1433 ss.

⁵ Cfr. FRANZONI (*supra*, n. 1), 567 ss.; CONFORTI (*supra*, n. 1), 975 ss.; ZAMPERETTI, *sub* 2394-2394-bis, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario*. *Commentario* (Bologna, 2004), 826 ss.; BUTA, *sub* 2394-bis, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1449 ss.

⁶ Al 2° comma dell'art. 2395 c.c. si precisa che l'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Il termine di prescrizione decorre, ex art. 2947 c.c., dal momento in cui l'evento dannoso si è verificato o, se successivo, da quello in cui il pregiudizio si è reso conoscibile al titolare della prete-

Le menzionate disposizioni – o, meglio, l’art. 2392 c.c. – delineano la responsabilità dell’organo gestorio verso la società, prescrivendo agli amministratori l’obbligo di adempiere ai doveri a essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza⁷ richiesta dalla natura dell’incarico e dalle lo-

sa risarcitoria: Trib. Milano, 30 aprile 2001, *Società*, 2002, 616. Nello stesso senso anche Trib. Milano, 18 luglio 2006, *Società*, 2007. In argomento cfr. ZAMPERETTI (*supra*, n. 1), 832 s. e CONFORTI (*supra*, n. 1), 1102 s.

⁷ Secondo la dottrina, la diligenza cui la norma fa riferimento è quella professionale di cui all’art. 1176, 2° comma, c.c.: v. per tutti AMBROSINI-AIELLO, “Società per azioni. Responsabilità degli amministratori”, *Giur. comm.*, 2010, II, 953; MONTALENTI, “Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma”, *Riv. soc.*, 2013, 46 e ID., *I principi di corretta amministrazione: una nuova clausola generale*, in IRRERA (diretto da), *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali* (Bologna, 2016), 16 s. Per ulteriori riferimenti v. BRIOLINI, *sub* 2392, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 1384 ss., che sottolinea come già prima della riforma del 2003 la migliore dottrina arrivasse a considerare di carattere professionale la diligenza richiesta agli amministratori.

IRRERA, “Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali”, in questa *Rivista*, 2011, I, 358 ss., precisa come la diligenza richiesta dall’art. 2392 c.c. non possa qualificarsi come oggetto di un obbligo, ma piuttosto quale criterio di valutazione dell’operato dell’amministratore; al contrario, in capo agli amministratori è posto il dovere di “corretta amministrazione”, che si esplicita – *inter alia* – nell’obbligo di dotare di assetti adeguati la società, di agire informati, di porre in essere le necessarie cautele e avere operato le opportune verifiche prima di compiere una determinata operazione, di rispettare i processi decisionali. In argomento v., altresì, RIOLFO, *Assetti e modelli organizzativi della società per azioni: i flussi informativi*, in IRRERA (diretto da), *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali* (Bologna, 2016), 142 s.

ro specifiche competenze⁸. Ne deriva così una responsabilità per colpa e fatto proprio, da valutare in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e alle funzioni concretamente attribuite al singolo amministratore⁹.

⁸ Sul tema della natura dell’incarico e delle specifiche competenze del singolo amministratore, in giurisprudenza v. Cass., 9 novembre 2015, n. 22848, *Dir. giust.*, 2015, 40, 113 e, conf., Cass., 3 maggio 2016, n. 8730, *DeJure* (entrambe in materia di responsabilità di amministratori senza deleghe di istituto bancario).

⁹ VASSALLI, *sub* 2392, in NICCOLINI-STAGNO D’ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario* (Napoli, 2004), 677; FERRI jr., “L’amministrazione delegata nella riforma”, *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 631 ss. e ID., *Ripartizione delle funzioni gestorie e nuova disciplina della responsabilità degli amministratori di S.p.A.*, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), *Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società* (Milano, 2003), 44 ss.

Oggi non sono più possibili (come invece avveniva prima della riforma del 2003) condanne indiscriminate contro tutti gli amministratori; piuttosto “si dovrà individuare e valutare con riferimento a «ciascun» amministratore quale sia stata la violazione compiuta e la colpa che gli è imputabile, tenuto conto per ciascun amministratore della «natura dell’incarico» volta a volta attribuito e delle sue «specifiche competenze»”, così BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. a dieci anni dalla riforma del 2003* (Torino, 2013), 2 s.

A corollario di ciò, la responsabilità solidale è limitata a quegli amministratori che «essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (art. 2392, 2° comma, c.c.). Si delinea così una netta distinzione tra amministratori delegati e non, imponendo ai primi doveri e conseguenti responsabilità ben maggiori. L’amministratore non delegato è invece tenuto ad attivarsi sulla base delle informazioni ricevute e di quelle che potrebbe ulteriormente richiedere, laddove vi siano ragionevoli motivi per farlo. Ne deriva che i deleganti risponderanno per i danni cagionati dai delegati solo quando non abbiano ottemperato al dovere di informarsi e abbiano omesso di informarsi, nonostante fossero a conoscenza di fatti pregiudizievoli: così Cass., 31 agosto 2016, n. 17441, www.ilsocietario.it.

La responsabilità degli amministratori non potrà essere invocata neppure in base al riscontro della mera inopportunità di scelte gestionali e della loro incidenza negativa sul patrimonio sociale, non essendo addebitabili all'organo amministrativo i risultati negativi della gestione, a meno che gli stessi non siano imputabili a condotte contrarie alla diligenza professionale richiesta agli amministratori o alla violazione di specifici obblighi posti a loro carico¹⁰.

La nuova formulazione dell'art. 2392, 1° comma, c.c., peraltro, prescinde dalla espressa formalizzazione delle deleghe, dovendosi piuttosto prendere in considerazione le funzioni "in concreto" attribuite ai consiglieri delegati: v. per tutti ancora BONELLI (*supra*, in questa nt.), 111 s. e RORDORF, "La responsabilità civile degli amministratori di S.p.A. sotto la lente della giurisprudenza", *Società*, 2008, 1198.

Per un'approfondita disamina della disciplina ex art. 2476 c.c. in tema di società a responsabilità limitata v. BRIOLINI, "La responsabilità degli amministratori di S.r.l.", *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 769 ss. e in partic. 770 ss. in relazione ai presupposti della responsabilità del singolo amministratore.

¹⁰ Cfr. BONELLI (*supra*, n. 1), 158 ss.; SPIOTTA, *L'amministrazione*, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario* (Bologna, 2009), 520 ss.; FRANZONI (*supra*, n. 1), 413 ss., 552 ss. e 574 ss.; RORDORF (*supra*, n. 9), 1193 ss. e 1325 ss.; DE NICOLA, *sub* 2392, in GHEZZI (a cura di), *Amministratori*, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società* (Milano, 2005), 545 ss.

Come noto, la condotta degli amministratori dovrà essere valutata secondo un giudizio *ex ante*, vale a dire sulla base delle informazioni conosciute al momento in cui l'iniziativa fu intrapresa o la determinazione assunta, tenuto conto delle prospettive di andamento gestionale della società. Sono, al contrario, inammissibili valutazioni *ex post*, finalizzate ad attribuire agli amministratori i risultati economici negativi della gestione, figli invero di scelte discrezionali, ma non arbitrarie e, quindi, del tutto legittime nel momento in cui furono assunte. Cfr. in argomento VASSALLI (*supra*, n. 9), 681 ss.; PISCITELLO, "La responsabilità degli amministratori di

La valutazione sulla correttezza della condotta degli amministratori troverà il proprio limite nella c.d. *business judgment rule*¹¹. In base a tale regola, non si può sindacare la convenienza o l'opportunità delle scelte di gestione, ma piuttosto si dovrà valutare la diligenza tenuta nel compiere un determinato atto, basandosi sul modo in cui gli amministratori sono giunti a tali scelte: le scelte gestorie devono essere informate, razionali e non arbitrarie; esclusivamente le scelte manifestamente irrazionali, quindi,

società di capitali tra discrezionalità del giudice e *business judgement rule*", *Riv. soc.*, 2012, 1170.

¹¹ Su tale regola – mutuata dall'esperienza anglosassone – in dottrina v., *ex multis*, MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della prospettiva di continuità aziendale*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*. Liber amicorum Antonio Piras (Torino, 2010), 829 ss.; ABRIANI, "Assetti proprietari, modelli di *governance* e operazioni straordinarie nelle società a partecipazione pubblica: profili di danno erariale?", *Riv. dir. impr.*, 2009, 546 ss.; cui *adde* recentemente AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e business judgement rule*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali* (Bologna, 2016), 999 ss., in partic. 1020 ss. Per ulteriori approfondimenti, sia consentito rimandare a MUNARI, *Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi* (Torino, 2014), 168 e nt. 119.

Sul rapporto tra *business judgment rule* e assetti adeguati (su cui v. *supra*, n. 7), si veda IRRERA, *L'obbligo di corretta amministrazione e gli assetti adeguati*, in COTTINO-BONFANTE-CAGNASSO-MONTALENTI (diretto da), *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009. Commentario* (Bologna, 2009), 563 s., secondo il quale la presenza di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a consentire una preventiva verifica di efficienza ed efficacia delle scelte di gestione permetterebbe di individuare un solido criterio cui ancorare la responsabilità degli amministratori: la presenza di un adeguato processo di *decision-making* comporterebbe l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo all'organo gestorio. Nello stesso senso v. anche SPIOTTA (*supra*, n. 2), 309 s.

restano fonte di responsabilità per gli amministratori¹².

Fondandosi su inadempimenti di preesistenti obbligazioni verso la società, è pacifica la natura contrattuale dell'azione sociale di responsabilità¹³.

¹² Cfr., *ex multis*, Cass., 12 febbraio 2013, n. 3409, *Società*, 2013, 461; Cass., 23 marzo 2004, n. 5718, in *Riv. Notariato*, 2004, 1571; Cass., 24 aprile 1997, n. 3652, *Foro it.*, 1998, I, 3247; Trib. Palermo, 13 marzo 2008, *Giur. comm.*, 2010, II, 121 ss. (con nota di CORDOPATRI, "La *business judgment rule* in Italia e il privilegio amministrativo: recenti correttivi negli USA e in Europa"). Si veda altresì, per un ampio *excursus* sull'applicazione del principio da parte dei giudici di legittimità e di merito, CESIANO, "L'applicazione della '*Business Judgement Rule*' nella giurisprudenza italiana", *Giur. comm.*, 2013, II, 941 ss. e rife. *ivi*.

¹³ Cfr. Cass., 20 settembre 2012, n. 15955, *Giust. civ. Mass.*, 2012, 9, 1135; Cass., 11 novembre 2010, n. 22911, *Foro it.*, 2011, 1686; Cass., 22 ottobre 1998, n. 10488, *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2151; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1981, n. 5341, *Giur. comm.*, 1982, II, 768; Cass., 9 luglio 1979, n. 3925, *Giust. civ. Mass.*, 1979, 7; App. Milano, 16 giugno 1995, *Società*, 1995, 1562 (con nota di DE ANGELIS). In dottrina si vedano BONELLI (*supra*, n. 1), 162; VASSALLI (*supra*, n. 9), 676 s.; DE NICOLA (*supra*, n. 10), 546.

Corollario della natura contrattuale dell'azione è il fatto che l'attore dovrà provare la condotta inadempiente e il danno che ne è derivato, ma non anche la colpa degli amministratori. A norma dell'art. 1218 c.c., infatti, saranno gli amministratori stessi a dover dimostrare fatti che valgono a escludere la colpa: Cass., 29 ottobre 2008, n. 25977, *Giust. civ. Mass.*, 2008, 10, 1534; Cass., 24 marzo 1999, n. 2772, *Società*, 1999, 1065. Parzialmente difforme, App. Milano, 6 giugno 2012, *Società*, 2012, 972, che, pur confermando la natura contrattuale dell'azione di responsabilità, esclude l'applicazione della presunzione *ex art.* 1218 c.c. alla fattispecie; nondimeno, specifica che all'attore spetta «l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni addebitate, del patito danno e del nesso di causalità tra le une e l'altro, incombendo su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e di fornire la prova positiva

Anche l'azione *ex art.* 2395 c.c., così come le azioni disciplinate agli articoli precedenti, si fonda sul presupposto che sussista un fatto illecito, cioè un comportamento che integri una violazione, dolosa o colposa, dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. Anche tale responsabilità, pertanto, potrà essere invocata non in base al riscontro della mera inopportunità di scelte gestionali e della loro incidenza negativa sul patrimonio del socio o del terzo, ma solo sul presupposto che sussista un fatto illecito, cioè un comportamento che integri violazione degli obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali, stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi¹⁴.

3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

A differenza delle azioni sociali di responsabilità, giurisprudenza e dottrina ampiamente maggioritarie ritengono che la responsabilità delineata dall'art. 2395 c.c. abbia natura extracontrattuale, costituendo un'applicazione specifica dell'ipotesi disciplinata dall'art. 2043 c.c.¹⁵. Ciò in quanto la

dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti».

Sull'applicazione dell'art. 1218 c.c., in dottrina, v. VASSALLI (*supra*, n. 9), 677.

¹⁴ Cass., 4 aprile 1997, n. 2934, *Danno e resp.*, 1997, 635. Sul punto v. altresì FRANZONI, *Gli amministratori e i sindaci*, in GALGANO (diretto da), *Le società, Trattato* (Torino, 2002), 364 ss.; MOZZARELLI (*supra*, n. 1), 1468; CONFORTI (*supra*, n. 1), 1062 ss.

¹⁵ Cfr. Cass., 10 aprile 2014, n. 8458, *Dir. giust.*, 11 aprile 2014; Cass., 23 giugno 2010, n. 15220, *Giur. comm.*, 2011, II, 133; Cass., 22 marzo 2010, n. 6860, *Giust. civ. Mass.*, 2010, 3, 417; Cass., 3 aprile 2007, n. 8359, *Giur. it.*, 2007, 2761. In dottrina v. PINTO (*supra*, n. 1), 897; FRANZONI (*supra*, n. 14), 367 s.; MOZZARELLI (*supra*, n. 1), 1467. Per una diversa ricostruzione v. BONELLI (*supra*, n. 1), 225, che considera l'azione fondata su una respon-

responsabilità in esso descritta discende da comportamenti lesivi del patrimonio tenuti in difetto di uno specifico obbligo di prestazione del danneggiante verso il danneggiato (socio o terzo che sia)¹⁶.

Dalla natura extracontrattuale della responsabilità deriva che, chi intende esercitare l'azione, dovrà fornire la prova – oltre che di una condotta inadempiente dell'amministratore (vale a dire, una violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, come sopra chiarito) – del dolo o della colpa dell'amministratore convenuto, del danno 'diretto' e del nesso di causalità che collega l'atto illecito con il danno¹⁷.

Quanto al dolo e alla colpa, valgono i medesimi principi espressi nel paragrafo precedente con riferimento alle azioni sociali di responsabilità: anche in questo caso, si tratta di una responsabilità per colpa e fatto proprio. In altri termini, deve sussistere una specifica riferibilità soggettiva all'amministratore convenuto in giudizio, non essendo invece possibile un generico riferimento a tutti gli amministratori¹⁸.

3.1. (Segue): Il danno "diretto"

Ulteriore – e peculiare – presupposto di applicabilità della norma è che, dalla violazione degli obblighi posti in capo all'amministratore dall'ordinamento, derivi un danno "diretto" per il socio o per il terzo.

sabilità per violazione dei doveri di protezione che incombono sugli amministratori. Per una completa ricostruzione delle diverse interpretazioni v. CONFORTI (*supra*, n. 1), 57 ss.

Sul rapporto tra l'azione *ex art.* 2043 e quella *ex art.* 2395 c.c. e, in partic., sul tema della necessità o meno che la condotta illecita dell'amministratore sia tenuta nell'esercizio del proprio ufficio ai fini dell'operatività dell'*art.* 2395 c.c., v. ancora CONFORTI (*supra*, n. 1), 1048 ss.

¹⁶ Così PINTO (*supra*, n. 1), 901.

¹⁷ CONFORTI (*supra*, n. 1), 1069 ss.

¹⁸ Ancora CONFORTI (*supra*, n. 1), 1069.

Le azioni sociali di responsabilità sono volte a ottenere il risarcimento dei danni che i comportamenti inadempienti degli amministratori hanno provocato al patrimonio sociale, mirando quindi alla reintegrazione dello stesso. Il danno arrecato al patrimonio sociale, infatti, colpisce sempre i soci, seppure indirettamente, in quanto il valore della loro partecipazione subisce un decremento; in tale evenienza, tuttavia, dal momento che non vi sarebbe alcun danno "diretto", non risulterebbe applicabile l'*art.* 2395 c.c., ma la disciplina delle azioni sociali di responsabilità.

Viceversa, l'*art.* 2395 c.c. presuppone che i danni non siano solo il riflesso di quelli eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio o al terzo, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori, ed eventualmente dei sindaci che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro doveri di controllo¹⁹. Quanto a quest'ultimo profilo (eventuale responsabilità dell'organo di controllo), si ricorda che, a norma dell'*art.* 2407, 2° comma, i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica²⁰⁻²¹. A norma

¹⁹ Orientamento costante a far tempo da Cass., 7 settembre 1993, n. 9385, *Giur. it.*, 1994, I, 868. Nello stesso senso Cass., 10 aprile 2014, n. 8458 (*supra*, n. 15); Cass., 12 giugno 2007, n. 13766, *Giur. it.*, 2007, 2763; Cass., 3 aprile 2007, n. 8359 (*supra*, n. 15).

²⁰ *Ex multis*, Cass., 13 giugno 2014, n. 13517, *Riv. dott. comm.*, 2014, 746; Cass., 29 ottobre 2013, n. 24362, *Guida al diritto*, 2014, 3, 80.

L'*art.* 2407, 3° comma, c.c. prevede che «All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».

²¹ Per mera completezza, si ricorda che l'*art.* 2407 c.c., al 1° comma, prevede ipotesi di respon-

dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila – *inter alia* – sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione²². La funzione di controllo attribuita al collegio è estesa a tutta l'attività di gestione della società, sulla cui conformità alla legge e all'atto costitutivo i sindaci debbono vigilare²³. In tal senso si giustifica la solidarietà

sabilità c.d. diretta o esclusiva dei sindaci, che «sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio». Si tratta, in altri termini, di quelle ipotesi – invero molto limitate – in cui la produzione di eventuali danni sia direttamente imputabile alla condotta dei membri dell'organo di controllo, a prescindere dalla sussistenza o meno di concorrenti condotte illecite da parte degli amministratori. Sul punto v. per tutti DOMENICHINI, *sub* 2403, in NICCOLINI-STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali. Commentario* (Napoli, 2004), 769 ss.

²² Cfr. FRÈ-SBISÀ, *Società per azioni*, tomo I, in GALGANO (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca*, VI ed. (Bologna-Roma, 1997), 897; RORDORF, "Il nuovo sistema dei controlli sindacali nelle società per azioni quotate", *Foro it.*, 1999, V, 238.

La funzione di vigilanza svolta dal collegio sindacale delle S.p.A., considerata alla luce, da un lato, dell'evoluzione che ha caratterizzato i modelli di *governance* delle società per azioni e, dall'altro, dei più ampi poteri attribuiti ai suoi membri, è diretta a tutelare e perseguire una pluralità di interessi: dei soci, anche – e soprattutto – di minoranza, specie nelle società ad azionariato diffuso; dei creditori; e, più in generale, del mercato e dei terzi: v. DOMENICHINI (*supra*, n. 21) 749; FRANZONI (*supra*, n. 14), 481 ss.; RIGOTTI, *sub* 2403, in GHEZZI (a cura di), *Collegio sindacale. Controllo contabile*, in MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI (diretto da), *Commentario alla riforma delle società* (Milano, 2005), 162, che individua il compito precipuo del collegio sindacale nello svolgimento di un'attività di controllo, finalizzato a ridurre i rischi di conflitto esistenti tra gli amministratori, da una parte, e i soci e gli altri portatori di interessi istituzionali (*stakeholders*, quali, ad esempio, i creditori e i dipendenti della società), dall'altra.

²³ V. Cass., 24 marzo 1999, n. 2772, *Società*,

con gli amministratori nella responsabilità verso la società e verso i terzi per i fatti o le omissioni dei predetti, in funzione appunto di tutela degli interessi non solo della società ma anche dei suoi creditori²⁴.

Secondo la giurisprudenza, l'avverbio "direttamente" contenuto nell'art. 2395 c.c. va ricollegato al nesso di causalità fra azione ed evento, e pone quindi l'accento sulla direzione dell'atto lesivo, al fine di rendere tutelabile il danno cagionato direttamente e non di riflesso, cioè non necessariamente come conseguenza dell'eventuale danno arrecato al patrimonio sociale²⁵. Ai fini ri-

1999, 1065 (con commento di PICONE, "L'azione di responsabilità nelle società in amministrazione straordinaria"), ove si statuisce che i doveri di controllo e vigilanza a carico dei sindaci non sono circoscritti all'operato degli amministratori, ma si estendono a tutta l'attività sociale, dovendo il collegio sindacale svolgere una funzione di tutela non limitata all'interesse dei soci, ma estesa anche a quello concorrente, per esempio, dei creditori sociali. Conf. Cass., 28 maggio 1998, n. 5287, *Fall.*, 1999, 397 (con commento di PATTI, "Azione di responsabilità dei creditori sociali e decorrenza della prescrizione"); Trib. Roma, 8 aprile 2003, *Giur. merito*, 2004, 707.

V., in argomento, tra gli altri, SALAFIA, "I sindaci e le relative responsabilità", *Società*, 2014, 139 ss., secondo il quale i sindaci sono chiamati a verificare che "il comportamento dell'organo amministrativo della società si muova liberamente nella scelta degli obiettivi della propria azione entro i limiti, tuttavia, che la legge, lo statuto ed i principi di corretta amministrazione pongono".

²⁴ Trib. Roma, 8 aprile 2003, *Giur. merito*, 2004, 707.

In ogni caso, la responsabilità dei sindaci presuppone non solo che essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni loro addebitate e il danno accertato: i sindaci possono essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano a essi direttamente imputabili (Cass., 14 ottobre 2013, n. 23233, *Dir. giust.*, 2013).

²⁵ Cass., 13 gennaio 2004, n. 269, *Società*, 2004,

sarcitori, pertanto, il danno deve essersi ‘immediatamente’ prodotto nella sfera del socio o del terzo²⁶.

Non è sempre agevole accertare se l’atto colposo o doloso dell’amministratore abbia danneggiato direttamente o indirettamente il singolo socio o il terzo²⁷. In via interpretativa, si esclude comunque che il danno possa essere costituito dall’eventuale riflesso sul patrimonio del socio o del terzo, dal pregiudizio subito dal patrimonio sociale, per effetto dell’inadempimento dell’amministratore²⁸, o dal pregiudizio derivante al socio o al terzo dalla sopravvenuta insolvenza della società o, in generale, da quello eventualmente conseguente a scelte di gestione²⁹. In questi casi, vale a dire qualora il singolo socio veda soltanto indirettamente danneggiata la sua aspettativa di reddito e limitato il valore della sua quota, si esclude che gli competeva l’azione contemplata dall’art. 2395, “la quale presuppone invece l’esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente: non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal

precedente art. 2393, può chiedere il risarcimento all’amministratore”³⁰.

Nello specifico, la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di ribadire che la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del singolo socio, in quanto tale quota è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore³¹. Peraltro, in caso di società quotate, è possibile distinguere tra valore reale della partecipazione (vale a dire il suo “valore intrinseco”, connesso al valore del patrimonio sociale) e prezzo di mercato delle azioni, che assume un’autonomia rispetto al valore intrinseco; in tale ottica, potrà ravvisarsi un danno diretto per il socio nel momento in cui, dall’eventuale illecito dell’amministratore, derivi una diminuzione del valore di mercato delle azioni slegata dalla variazione del patrimonio sociale, o comunque “ultraproporzionale” rispetto alla stessa³².

In giurisprudenza si è ritenuta sussistente una responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. anche in presenza di atti di *mala gestio* che abbiano direttamente influito sul patrimonio del terzo o del socio. Fermo anche in questo caso il limite della *business judgment rule*³³, si è ad esempio ritenuta sussi-

1114. V. anche Trib. Torino, Sez. spec. Impresa, 27 marzo 2015, *IlSocietario.it*, 24 settembre 2015.

²⁶ *Ex plurimis*, Cass., 22 marzo 2012, n. 4548, *Riv. dott. comm.*, 2012, 2, 447; Cass., 5 agosto 2008, n. 21130, *Giur. comm.*, 2010, II, 240; Cass., 25 luglio 2007, n. 16416, *Foro it.*, 2007, I, 3393; App. Milano, 23 giugno 2004, *Giur. comm.*, 2006, II, 1054. In tal senso anche Cass., 28 marzo 1996, n. 2850, *Foro it.*, 1997, I, 238. In dottrina v. FRANZONI (*supra*, n. 14), 363 e, recentemente, MOZZARELLI (*supra*, n. 1), 1463 ss.

²⁷ Così BONELLI, “La responsabilità degli amministratori”, in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1991), 4, 446.

²⁸ Trib. Reggio Emilia, 14 agosto 1998, *Giur. merito*, 1999, 499; Trib. Roma, 18 marzo 1999, *Rep. Foro it.*, voce 6270, n. 736.

²⁹ Trib. Milano, 7 maggio 1992, *Foro it.*, 1993, I, 2708; Trib. Milano, 18 ottobre 1993, *Società*, 1994, 253.

³⁰ Cass., 28 maggio 2004, *Foro it.*, 2005, I, 817.

³¹ Cass., 23 ottobre 2014, n. 22573, *Dir. giust.*, 24 ottobre 2014. Conf. Cass., 22 marzo 2012, n. 4548 (*supra*, n. 26); Cass., 22 marzo 2011, n. 6558, *Giust. civ.*, 2012, I, 2164; Cass., 23 giugno 2010, n. 15220 (*supra*, n. 15), 133; Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346, *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, II, 131. In dottrina v. AMBROSINI-AIELLO (*supra*, n. 7), 964.

³² Così PINTO (*supra*, n. 1), 929 ss., in partic. 932 ss. V., in argomento, anche AMATUCCI, “L’azione collettiva nei mercati finanziari come strumento di governo societario (Divagazioni in tema di trasparenza obbligatoria e di effettività dell’art. 2395 c.c.)”, *Riv. soc.*, 2005, 1352.

³³ Cfr. Trib. Milano, 3 novembre 1986, *Società*,

stere una responsabilità dell'organo gestorio in una situazione in cui, in presenza di perdite che avevano interamente eroso il capitale sociale, era stata omessa la tempestiva convocazione dell'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, ma al contempo era stato deliberato un aumento di capitale (necessariamente illegittimo), con versamento delle relative somme nelle casse della società³⁴. Ancora, un amministratore fu considerato responsabile *ex art.* 2395 c.c. in una vicenda in cui indusse dei terzi a sottoscrivere delle azioni emesse in occasione di un aumento di capitale, con sovrapprezzo non deliberato dall'assemblea³⁵. Recentemente, poi, si è ritenuto che sussistesse una responsabilità *ex art.* 2395 c.c. in capo a degli amministratori che avevano indotto – mediante reticenze e omissioni dal punto di vista informativo – un terzo (una banca) a intrattenere con la società relazioni negoziali consistenti nella prosecuzione di un rapporto di sconto, nella consapevolezza che la società, a causa del suo gravissimo dissesto finanziario, non sarebbe stata in grado di eseguire la fornitura (peraltro a favore di una sua controllata, anch'essa in crisi) relativa alla fattura presentata per l'anticipazione³⁶.

Altra tipica ipotesi di applicabilità dell'art. 2395 c.c. (affrontata anche nella pronuncia in commento) è rappresentata dall'induzione di un terzo a sottoscrivere un

1987, 407, che conferma la insindacabilità delle scelte gestionali anche in relazione a un'azione promossa *ex art.* 2395 c.c.

³⁴ Trib. Milano, 22 settembre 1986, *Società*, 1987, 162.

³⁵ Cass., 14 gennaio 1987, n. 174, *Dir. fall.*, 1987, II, 327.

Per ulteriore casistica in tema di azioni *ex art.* 2395 c.c., si vedano BONELLI (*supra*, n. 1), 215 ss.; FRANZONI (*supra*, n. 14), 371 ss., e, soprattutto, CONFORTI (*supra*, n. 1), 1103 ss. e in partic. 1146 ss.

³⁶ Trib. Milano, sez. impresa, 8 febbraio 2016, *Fall.*, 2017, 309 (con commento di R. Colombo).

contratto (nel caso di specie, di fornitura) sulla base delle risultanze di un bilancio poi rivelatosi falso³⁷. La condotta fraudolenta dell'organo gestorio induce il terzo a contrattare con la società che, stante la situazione economico-patrimoniale disastrosa, non sarebbe in grado di onorare le obbligazioni assunte. Ciò implica l'insorgere di un danno immediato nella sfera del terzo, di cui l'amministratore è chiamato a rispondere *ex art.* 2395 c.c.

Si pensi ancora all'ipotesi in cui gli amministratori redigano un bilancio, in base al quale vengano attirati i risparmiatori ad acquistare le azioni della società o a sottoscrivere un aumento di capitale³⁸, oppure convincano delle banche a finanziare la società, mostrando una situazione finanziaria ed economica che in realtà non esiste³⁹.

La costante in tutte queste situazioni è rappresentata dalla predisposizione, a cura dell'organo gestorio, di un bilancio inveritiero. È dunque opportuno dedicare alcune riflessioni alla natura e alla funzione del bilancio.

³⁷ Per fattispecie del tutto similari v. Cass., 2 giugno 1989, n. 2686, *Dir. fall.*, 1990, II, 120, in cui un terzo era stato indotto a fornire merce alla società in stato d'insolvenza, ingannato nella propria fiducia sulla ripresa economica della società, per effetto dei libri, dei registri e dei bilanci artefatti dagli amministratori; nonché Trib. Lucca, 14 settembre 1989, *Giust. civ.*, 1989, I, 2695, in cui un fornitore aveva proseguito i propri rapporti con la società in crisi, indotto dalla falsa rappresentazione della situazione economica e dalle rassicurazioni degli amministratori circa voci di stampa che indicavano le gravi difficoltà della società.

³⁸ “Costituisce danno diretto, che legittima la proposizione di un'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori, quello risentito nella propria sfera patrimoniale da chi, per effetto di una inveritiera rappresentazione di bilancio, abbia acquistato per un determinato prezzo azioni di una società aventi, in realtà, valore nullo”: Cass., 12 giugno 2007, n. 13766 (*supra*, n. 19), 2761.

³⁹ Cfr. CONFORTI (*supra*, n. 1), 1116 ss. e *riff. ivi*.

3.2. (Segue): La valenza informativa del bilancio

Il bilancio d'esercizio rappresenta il documento contabile preposto a fornire un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, rivestendo così una funzione centrale nel sistema informativo predisposto dal legislatore a tutela degli interessi dei partecipanti al contratto sociale e dei terzi⁴⁰.

Attraverso l'esame di tale documento e dei suoi allegati, i soci e i terzi sono messi in condizione di percepire l'attuale andamento dell'impresa e le sue prospettive di rendimento future, al fine di esercitare il necessario controllo sull'investimento azionario o comunque valutare consapevolmente quali scelte di investimento (ovvero negoziali, in senso generale) assumere nei propri rapporti con l'impresa societaria. Per perseguire tale obiettivo, però, l'informazione che i soci e i soggetti esterni sono in grado di ricavare dalla semplice lettura del bilancio, quale documento "ufficiale" proveniente dalla società, deve essere non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente idonea a rappresentare la consistenza patrimoniale e l'efficienza economica della stessa⁴¹.

⁴⁰ Sulla centralità dello scopo informativo nel bilancio d'esercizio, v. per tutti COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1994), 7*, 28 ss., in partic. 34; FERRI jr., *Patrimonio, capitale e bilancio*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*⁵ (Milano, 2012), 109 s.; RORDORF, "Osservazioni in tema di bilancio d'esercizio nelle società di capitali", *Foro it.*, 1998, I, 540 ss., in partic. 545 s. e, recentemente, STRAMPPELLI, *sub* 2423, in ABBADESSA-PORTALE (diretto da), *Le società per azioni. Codice civile e norme complementari* (Milano, 2016), 2171 s.

⁴¹ In tal senso, in giurisprudenza, v. Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976, *Società*, 2005, 1405 (con nota di Fico); Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2000, n. 27, *Società*, 2000, 551, in partic. 554 ss.; Cass., 8 settembre 1999, n. 9524, *Guida al diritto*, 1999, 43, 71; Cass., 8 agosto 1997, n. 7398, *Foro it.*, 1998, I,

Nel caso in cui il bilancio non contenga tutti i dati contabili richiesti dalla legge, ovvero i dati emergenti non siano il risultato dell'applicazione dei principi di redazione fissati dal legislatore, il compito specificamente informativo del documento verrebbe irrimediabilmente compromesso, con ciò determinando la lesione di quello che la Suprema Corte definisce come un vero e proprio "diritto alla trasparenza e alla completezza delle informazioni"⁴², che comprende anche il diritto alla completezza, correttezza ed esattezza della informazione contabile.

Il diritto del socio e del terzo a essere correttamente informati tramite il bilancio è quindi strumentale all'assunzione di decisioni razionali incidenti sul proprio patrimonio, con la piena consapevolezza del "rischio" sotteso a ogni singolo atto di gestione o disposizione dello stesso.

Nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato un affidamento incolpevole circa la

539; Cass., 13 settembre 1996, n. 8048, *Società*, 1997, 172; Cass., 18 marzo 1986, n. 1839, *Società*, 1986, 722; Cass., 27 febbraio 1985, n. 1699, *Foro it.*, 1985, I, 2661; Trib. Napoli, 10 novembre 1997, *Società*, 1998, 791. In dottrina, v. RORDORF (*supra*, n. 40), 545: «importa anche, e soprattutto, che sia corretto, completo e chiaramente intelligibile ai soci e ai terzi l'intero complesso delle notizie che il legislatore vuole siano contenute nel bilancio, la cui funzione informativa sarebbe altrimenti gravemente ridotta o addirittura annullata».

⁴² Cass., 30 marzo 1995, n. 3774, *Società*, 1995, 1180. Per il profilo della trasparenza dei dati di bilancio v. altresì Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, *Giust. civ.*, 2008, 441 (con nota di VIDIRI, "Azione di nullità del bilancio: prescrizione, formazione del giudicato e violazione del «principio di chiarezza» tra vecchia e nuova disciplina"); Cass., 7 marzo 2006, n. 4874, *Giust. civ. Mass.*, 2006, 3; e Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, *Giust. civ.*, 2005, I, 3111 e in partic. 3112 (con nota di CAMELI, "Principio di chiarezza e nullità del bilancio: conferme della Cassazione e spunti alla luce della riforma societaria").

solidità economico-finanziaria della società, con conseguente assunzione di scelte obiettivamente non rispondenti ai loro interessi e ad atti di disposizione del proprio patrimonio che altrimenti non avrebbero compiuto, non vi è danno per la società; anzi, la società potrebbe trarre un vantaggio dalla situazione, in quanto ha sottoscritto un contratto, oppure ha collocato proprie partecipazioni o è riuscita a ottenere finanziamenti⁴³. In tale evenienza, il danno subito dal terzo o dal socio non è un mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale, ma investe immediatamente il loro patrimonio. Così, il socio o il terzo che agisca avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l'onere di provare non solo tale falsità⁴⁴, ma anche il nesso causale tra il dato falso e la propria scelta di contrattare con un soggetto proprio sulla base di un bilancio inventivo⁴⁵.

⁴³ Trib. Milano, 25 luglio 2008, *www.ilcaso.it*, doc. 1645, 26.

⁴⁴ Trib. Milano, 11 dicembre 2015, *www.giurisprudenzadelleimprese.it*, 9, sottolinea come non sia sufficiente il sospetto riguardo alla falsità dei dati di bilancio, ma invero sia richiesto un "rigoroso riscontro probatorio".

Parimenti significativo Trib. Milano, 3 marzo 2015, *www.giurisprudenzadelleimprese.it*, 10 s. che, oltre a precisare l'impossibilità di considerare il rinvio a giudizio quale elemento *ex se* di presunzione probatoria circa la responsabilità degli amministratori, con riferimento a pretese condotte illecite di amministratori riportate da quotidiani chiarisce "l'impossibilità di attribuire qualsivoglia valenza di positivo accertamento di fatti storici a semplici notizie di stampa, dovendosi considerare questione evidentemente del tutto diversa quella della eventuale risonanza pubblica del resoconto giornalistico. In tal senso si ritiene di dover escludere in radice la possibilità di utilizzare gli articoli di stampa prodotti in atti come elementi di prova dei fatti in essi narrati".

⁴⁵ Cfr. Cass., 18 febbraio 2016, n. 3186; Cass., 8 settembre 2015, n. 17794, *Guida al diritto*, 2016,

La non veridicità del bilancio potrà altresì comportare una responsabilità solidale dell'organo di controllo (v. *supra*, § 3.1). Nello svolgere le proprie funzioni, infatti, i sindaci (così come gli amministratori) devono adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico⁴⁶; solo la violazione di tali doveri giustifica l'estensione di una responsabilità all'organo di controllo⁴⁷.

1, 79, e Trib. Milano, 5-9 novembre 2015, *www.giurisprudenzadelleimprese.it*, 7.

Cfr. anche App. Bologna, 5 maggio 1987, *Società*, 1987, 1156, secondo cui "La responsabilità personale degli amministratori può essere fatta valere solo quando la lesione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'attività illecita degli amministratori. Pertanto, qualora si agisca *ex art.* 2395 affermando che gli amministratori abbiano indotto un terzo, con la compilazione di bilanci non veritieri, a contrattare con la società, occorre fornire la prova non di una qualsiasi violazione in tema di redazione del bilancio, ma solo di quelle che siano idonee a determinare, e abbiano in concreto determinato, il terzo a confidare sulla situazione apparente dal bilancio e a compiere il negozio giuridico poi rivelatosi dannoso".

⁴⁶ I sindaci devono operare con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.: Cass., 8 febbraio 2005, n. 2538, *Giur. it.*, 2005, 1637.

⁴⁷ Questa situazione si verificherà, ad esempio, qualora i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione da parte degli amministratori, o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede: cfr. Cass., 13 giugno 2014, n. 13517 (*supra*, n. 20); Cass., 11 novembre 2010, n. 22911 (*supra*, n. 13).

Tra le funzioni del collegio sindacale (individuata in CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, aprile 2015, e *Norme di comportamento del collegio sindacale. Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, settembre 2015), anche laddove non sia investito della revisione legale dei conti, vi è quella di eseguire quantomeno un controllo sintetico del bilancio d'esercizio, al fine di verificare che lo stesso sia stato redatto con l'osser-

Il collegio sindacale svolge quindi una funzione strumentale alla tutela della correttezza e completezza dell'informazione emergente dai documenti contabili redatti dagli amministratori. In particolare, la relazione al bilancio, proprio in virtù della sua provenienza da un organo investito di funzioni di controllo autonome e indipendenti rispetto all'organo gestorio, si pone "quale elemento fondamentale dell'informazione dei soci e dei terzi in ordine alla situazione e alle vicende patrimoniali della società"⁴⁸ e come fonte di giudizi imparziali sull'andamento della gestione⁴⁹.

Da ciò deriva che, qualora le irregolarità di bilancio compiute dagli amministratori abbiano fornito al socio una rappresentazione distorta della situazione patrimoniale e finanziaria della società o del suo andamento reddituale e, a causa di ciò, il socio o il terzo si sia determinato al compimento di operazioni rivelatesi pregiudizievoli per il proprio patrimonio, l'azione individuale di responsabilità potrebbe essere esperita non solo contro i componenti dell'organo gestorio, ma anche nei confronti dei sindaci che non abbiano adeguatamente vigilato⁵⁰.

vanza della legge e dello statuto (norma n. 3.7); parimenti, al collegio sindacale – come visto, deputato a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione – si richiede di accertare che gli amministratori non compiano operazioni manifestamente imprudenti o azzardate o che comunque possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale (norma n. 3.3). Degli esiti di tali verifiche il collegio dà atto nella relazione al bilancio.

⁴⁸ CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1988), 5, 117. Per analoghe considerazioni v. anche MANCINELLI, "I risultati dei controlli sull'amministrazione ed il parere condizionato: aspetti della relazione dei sindaci al bilancio", *Società*, 2000, 1071 ss.

⁴⁹ Cfr. Cass., 16 dicembre 1982, n. 6942, *Giur. comm.*, 1984, II, 732; Trib. Milano, 5 maggio 1980, *Giur. comm.*, 1980, II, 945.

⁵⁰ In tal senso, v. Cass., 14 ottobre 2013, n. 23233 (*supra*, n. 24); Cass., 8 febbraio 2005, n.

3.3. (Segue): La quantificazione del danno

Ulteriore aspetto posto in risalto dalla pronuncia in commento è la quantificazione del risarcimento del danno.

È appena il caso di notare come il concetto di danno "diretto" ex art. 2395 c.c., cui sono stati dedicati i precedenti paragrafi, nulla abbia a che vedere con i criteri espressi dall'art. 1223 c.c. per la quantificazione del risarcimento del danno, che presuppone una causalità 'immediata e diretta' tra atto illecito e danno stesso⁵¹: mentre il 'danno diretto' contemplato dall'art. 2395, in quanto elemento costitutivo della fattispecie, concerne l'*an debeatur*, il *quantum* sarà determinato applicando i principi generali in

2538 (*supra*, n. 46); Cass., 7 settembre 1993, n. 9385 (*supra*, n. 19); Trib. Milano, 7 febbraio 2003, *Società*, 2003, 1385; Trib. Milano, 21 ottobre 1999, *Giur. it.*, 2000, 565; Trib. Milano, 16 ottobre 1989, *Società*, 1990, 902; Trib. Napoli, 16 giugno 1986, *Società*, 1986, 1345.

In ogni caso, la responsabilità dei sindaci non rappresenta un'automatica proiezione dell'eventuale responsabilità degli amministratori, ma deve invece nascere da fatti imputabili direttamente al collegio sindacale: v. App. Milano, 17 febbraio 1995, *Società*, 1995, 1188; nello stesso senso anche Trib. Milano, 17 gennaio 2007, *Società*, 2007, 1372.

Per far valere una responsabilità dei sindaci si dovrà dimostrare (i) un inadempimento degli amministratori; (ii) un danno a ciò consequenziale; (iii) la violazione, da parte dei sindaci, di obblighi inerenti la loro funzione; e (iv) il nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e quella dei sindaci e il danno subito dal patrimonio sociale. Cfr. Cass., 14 ottobre 2013, n. 23233 (*supra*, n. 24); Cass., 27 maggio 2013, n. 13081, *Riv. Notariato*, 2014, 347; App. Roma, 14 marzo 2000, *Società*, 2000, 969.

⁵¹ Sul principio, in tesi generale, si veda per tutti BIANCA, "Dell'inadempimento delle obbligazioni", in *Commentario Scialoja-Branca*² (Bologna-Roma, 1979), 245 ss. e in partic. 249 ss. e 254 ss.; recentemente v. anche VILLA, "Danno e risarcimento contrattuale", in ROPPO (a cura di), *Trattato del contratto*, V, *Rimedi* – 2 (Milano, 2006), 889 ss. e in partic. 901 ss.

tema di risarcimento e, in particolare, gli artt. 1223 ss. c.c.⁵².

Conseguentemente, una volta dimostrata la sussistenza di un danno “diretto” ex art. 2395, sarà oggetto di risarcimento solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito degli amministratori⁵³.

Non sempre, in presenza di una responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c., è facilmente individuabile l’ammontare del danno risarcibile⁵⁴, soprattutto in caso di investimenti in titoli determinati da informazioni scorrette⁵⁵. Quanto al danno emergente, infatti, dovrà tenersi conto dei ribassi delle quotazioni, che potrebbero non essere in alcun modo determinati dalla condotta degli amministratori, ma ad esempio dipendere da una specifica contingenza di mercato tale da renderli generalizzati. E ancora, il risparmiatore potrebbe, per motivi personali, avere già dismesso i titoli, magari in un momento di depressione dei corsi, mentre quando scopre la condotta illecita degli amministratori la quotazione potrebbe essere risalita. Con riferimento al lucro cessante, invece, in linea di principio potrebbe ipotizzarsi in capo al risparmiatore un danno per avere tralasciato investimenti alternativi; è tuttavia evidente come la prova di siffatta evenienza, all’atto pratico, sarebbe estremamente difficoltosa.

3.4. (Segue): Osservazioni in tema di concorrente responsabilità della società

Sebbene nella pronuncia in commento non risulti presente, ai fini di una completa disamina dell’art. 2395 c.c., pare opportuno dedicare alcune brevi riflessioni a un ulteriore profilo che spesso emerge in caso di azioni di responsabilità per danno diretto, vale a dire il concorso di responsabilità della società con l’amministratore.

Laddove fosse riconosciuta una responsabilità in capo agli amministratori ex art. 2395 c.c. per avere determinato, mediante bilanci falsi, le scelte di un socio o di un terzo, può essere chiamata a rispondere dei danni in via solidale anche la società.

Il fondamento di tale responsabilità viene spesso rinvenuto nella circostanza che i raggiri sarebbero stati commessi nell’esercizio delle funzioni organiche⁵⁶. La società, per il principio dell’immedesimazione organica, risponde civilmente – ai sensi dell’art. 2043 c.c. – degli illeciti commessi dall’organo amministrativo, ancorché l’atto dannoso sia stato compiuto con dolo o con abuso di potere, ovvero non rientri nella competenza degli amministratori, richiedendosi unicamente che l’atto stesso sia esplicazione dell’attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali della stessa⁵⁷.

⁵² Cfr., in argomento, CASSOTTANA, “Sulla nozione di «danno diretto» e sui rapporti tra l’art. 2395 e l’art. 1223 c.c.”, *Giur. comm.*, 1983, II, 530 ss.

⁵³ App. Roma, 20 novembre 2008, n. 4824, *Giur. da al diritto*, 2009, 12, 58; Trib. Roma, 27 agosto 2004, *Società*, 2005, 883 (con nota di Poleggi); Trib. Milano, 10 giugno 1991, *Società*, 1991, 1689.

⁵⁴ Cfr. CARNEVALI, “La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori”, *Contr. impr.*, 1988, 83 ss., cui si devono anche le esemplificazioni di cui in appresso nel testo.

⁵⁵ Per alcuni esempi giurisprudenziali di quantificazione del danno, v. *infra*, nt. 68.

⁵⁶ Trib. Roma, 24-27 ottobre 2014, in questa *Rivista*, 2016, 363, con nota di DE LUCA, “Informazioni scorrette, perdita di valore dell’investimento del socio e responsabilità aquiliana della società”, e *Giur. comm.*, 2015, II, 1371, con nota di GIAMPAOLINO, “Imputazione dell’atto dell’amministratore e responsabilità della società (artt. 2395, 1227 e 2055 c.c.)”; Trib. Milano, 22 luglio 2010, *Giur. it.*, 2011, 1079, con nota di Weigmann.

⁵⁷ Cfr. Cass., 5 dicembre 2011, n. 25946, *Giur. comm.*, 2013, II, 238, con nota di GUCCIONE, “La responsabilità della società per gli illeciti commessi dagli amministratori in danno dei soci”.

Secondo un'altra interpretazione, invece, la fonte della responsabilità andrebbe ricercata nell'art. 2049 c.c., equiparando quindi l'amministratore a un preposto⁵⁸.

Nel caso di bilanci falsi e, più in generale, di comunicazioni sociali che contengano dati non veritieri tali da incidere sulle altrui scelte di investimento, la società si pone come "soggetto responsabile della comunicazione, proponendo ai terzi comunicazioni certo materialmente predisposte dagli amministratori-persone fisiche, ma altrettanto certamente «garantite» dalla propria organizzazione complessiva"⁵⁹.

Tale responsabilità, secondo la giurisprudenza maggioritaria, si estende non solo nei confronti dei terzi, ma anche del socio che, in ogni caso, è un soggetto diverso dalla società, che può avere subito un danno al pari di qualsiasi altro terzo⁶⁰.

⁵⁸ Per l'esposizione di tale tesi, e i relativi profili di criticità, v. FRANZONI (*supra*, n. 1), 585.

⁵⁹ Trib. Milano, 22 luglio 2010 (*supra*, n. 56). Cfr. altresì Trib. Milano, 4 dicembre 2014, www.giurisprudenzadelleimprese.it che, pur rigettando nel merito le richieste attoree (per assenza del nesso causale tra condotta illecita degli amministratori e preteso danno), riconosce la astratta ammissibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. nei confronti della società, laddove si siano effettuati investimenti confidando sulla veridicità delle comunicazioni diffuse dalla società stessa.

⁶⁰ Così ancora Cass., 5 dicembre 2011, n. 25946 (*supra*, n. 57); Trib. Roma, 24-27 ottobre 2014 (*supra*, n. 56). *Contra*, Cass., 14 gennaio 1987, n. 183, *Giur. it.*, 1988, I, 648; Trib. Roma, 27 agosto 2004 (*supra*, n. 53), che, ponendo l'attenzione su una (asserita) mancanza di terzietà del socio rispetto alla società, hanno escluso la possibilità di richiedere il risarcimento del danno alla società, restando esperibile solo l'azione di responsabilità verso gli amministratori; per una critica a questa interpretazione v. AMATUCCI (*supra*, n. 32), 1361 ss.

4. Il commento

4.1. La presunzione di concreta influenza del bilancio falso sulla condotta del terzo

Uno dei principali problemi che ha da sempre caratterizzato le azioni individuali di responsabilità, limitandone nei fatti l'utilizzo, è rappresentato dalla difficoltà di fornire in giudizio la prova degli elementi costitutivi della fattispecie. Nondimeno, la giurisprudenza, al fine di non precludere *ab origine* qualsiasi iniziativa in tal senso, ha fatto spesso ricorso a presunzioni che agevolano in modo significativo la posizione di chi agisca ai sensi dell'art. 2395 c.c.

La sentenza in rassegna, in linea di continuità con tale approccio, si spinge fino a considerare sussistente, in caso di successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture, una presunzione semplice⁶¹ di concreta influenza del falso sulla condotta del fornitore. Per giungere a tale risultato, prende le mosse da una recente pronuncia della Cassazione⁶², che tuttavia riguardava una fattispecie ben distinta, vale a dire il caso di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione contenente informazioni inesatte in ordine alla situazione patrimoniale della società emittente⁶³. In tale circostanza, il Supremo Col-

⁶¹ Sul tema, v. per tutti PATTI, "Prove", in DE NOVA (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca* (Bologna, 2015), 686 ss. e rife. *ivi*.

⁶² Cass., 11 giugno 2010, n. 14056, *Giust. civ. Mass.*, 2010, 6, 892 e *Società*, 2011, 411 (con commento di A. Anelli).

⁶³ In generale, sulla responsabilità da prospetto, v. per tutti FERRARINI, "Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa", in *Trattato Colombo-Portale* (Torino, 1993), 10**, 289 ss.; BRUNO, "La (nuova?) responsabilità da prospetto verso il pubblico", *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, I, 785 ss.; SANGIOVANNI, "La nuova responsabilità da prospetto nell'art. 94 TUF", *Giur. merito*, 2010, 880 ss., in partic. 884 ss.; D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in ROPPO (a cura di), *Trattato del*

legio ritenne che “la non veridicità del prospetto, a meno che non riguardi aspetti del tutto secondari e di per sé poco influenti, naturalmente implica vi sia stata un’indebita distorsione nella scelta che il destinatario dell’offerta è stato indotto a compiere”: in sostanza, in difetto di prova contraria, si deve presumere che la non veridicità del prospetto abbia influenzato la scelta dell’investitore, con conseguente responsabilità verso i sottoscrittori delle azioni per il danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre.

È il noto tema del c.d. “investimento disinformato”. Secondo un’interpretazione ormai pacifica in giurisprudenza, l’art. 2395 c.c. trova applicazione ogni volta che i soci o i terzi siano “indotti in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, o quando per l’alterazione o incompletezza della esposizione dei dati da riportare nel bilancio derivi o possa derivare un pregiudizio economico concreto circa il valore della partecipazione azionaria”⁶⁴.

Come visto, alla luce della valenza informativa di portata generale del bilancio d’esercizio – che deriva dall’ampiezza e indeterminatezza della sfera dei suoi destinatari – e dell’imperatività della disciplina dettata dal legislatore a presidio della correttezza, completezza e veridicità dell’informazione contabile, la giurisprudenza riconosce, in capo al singolo socio e al terzo, anche il “diritto ad essere informati, nella maniera più ampia e completa possibile, sia sulla effettiva situazione patrimoniale e fi-

nanziaria della società sia su tutti quei fatti relativi alla gestione sociale che possono consentire loro di autodeterminare le proprie scelte di investimento, decidendo con la necessaria consapevolezza se acquistare o mantenere o dismettere partecipazioni in una società”⁶⁵.

D’altra parte, i dati di bilancio forniscono all’investitore rassicurazioni circa lo “stato di salute” della società: sono presi quale punto di riferimento per la determinazione – tramite perizie – del valore iniziale delle partecipazioni che si intendono acquisire, nonché dei successivi documenti (ulteriori perizie sul valore della società, prospetti da sottoporre alla Consob, documenti dichiarativi, relazioni, ecc.) sui quali si fonderanno le successive, consapevoli decisioni del singolo quali, in particolare, il mantenimento o la dismissione dell’investimento.

Deve tuttavia precisarsi che la violazione del diritto dell’investitore al consapevole investimento del proprio denaro produce un pregiudizio meritevole di risarcimento “solo se la medesima condotta illecita degli amministratori abbia determinato – oltre o accanto al pregiudizio al patrimonio sociale e a prescindere da questo – un distinto pregiudizio al patrimonio del singolo sulla base di una serie causale autonoma, il che si verifica allorché la mancata o falsa informazione sulla complessiva situazione economica e patrimoniale della società abbia indotto il singolo a fare o a mantenere un investimento (poi risultato negativo) che non avrebbe fatto qualora fosse stato a conoscenza dei fatti omessi o falsamente rappresentati nei documenti ufficiali” (c.d.

contratto, V, *Rimedi* – 2 (Milano, 2006), 1072 ss.; e, in un’ottica comparatistica, VENTORUZZO, *La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole* (Milano, 2003), *passim*.

⁶⁴ Ancora Cass., 30 marzo 1995, n. 3774 (*supra*, n. 42). Nello stesso senso, Cass., 8 giugno 1988, n. 3881, *Società*, 1988, 810.

⁶⁵ V. Trib. Milano, 21 ottobre 1999 (*supra*, n. 50), 554, in partic. 563. Nello stesso senso Trib. Milano, 3 ottobre 2013, www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, 25 luglio 2008 (*supra*, n. 43), 26; Trib. Milano, 20 marzo 1997, *Giur. it.*, 1998, 108, in partic. 110. In dottrina, v. per tutti BONELLI (*supra*, n. 1), 215 ss. e FRANZONI (*supra*, n. 1), 589 ss.

danno da “investimento disinformato”⁶⁶. Anche in siffatta ipotesi, pertanto dovrà essere fornita la prova non solo del fatto che il bilancio è falso, ma anche il nesso causale tra il dato falso e la propria scelta di investimento⁶⁷.

In caso di effettuazione, incremento o dismissione dell’investimento, la prova del nesso di causalità si è spesso fondata su ragionamenti presuntivi: dal momento che l’acquisto o la vendita di azioni sono avvenuti in occasione della pubblicazione di prospetti informativi o bilanci poi rivelatisi non veritieri, si riconosce l’esistenza del nesso di causalità⁶⁸.

⁶⁶ Trib. Milano, 21 ottobre 1999 (*supra*, n. 50).

⁶⁷ Cfr. Trib. Milano, 21 ottobre 1999 (*supra*, n. 50); Trib. Roma, 27 agosto 2004 (*supra*, n. 53), 883.

⁶⁸ Trib. Milano, 21 ottobre 1999 (*supra*, n. 50), ha riconosciuto l’ammissibilità dell’azione ex art. 2395 c.c. a favore di un socio che aveva acquistato dei titoli in base a un prospetto informativo fondato su false rappresentazioni; quindi, negli anni successivi, il medesimo socio aveva incrementato il proprio investimento – mantenendo quello già effettuato – a fronte di bilanci che in seguito si dimostrò essere falsi. In tale fattispecie, in altri termini, non vi era stato solo il mantenimento dell’investimento, ma piuttosto si erano susseguiti nel corso degli anni ulteriori acquisti di titoli, determinati da dati di bilancio falsi in virtù di atti di *mala gestio* degli amministratori. Nel caso di specie, il Tribunale quantificò il danno in una misura pari alla perdita dell’investimento effettuato dal socio.

Allo stesso modo, Trib. Milano, 25 luglio 2008 (*supra*, n. 43), pur richiamando quanto espresso nella precedente pronuncia del 1999, riguardava esclusivamente un’ipotesi di induzione all’acquisto di nuove azioni in virtù di un prospetto informativo subito rivelatosi inesatto e inveritiero. Anche in tale fattispecie, pertanto, la responsabilità degli amministratori fu riconosciuta a fronte di un investimento da parte dell’attore, indotto ad acquistare le partecipazioni dalle false informazioni contenute nel prospetto. Il danno risarcibile venne quantificato nella differenza tra il prezzo corrisposto per l’acquisto delle azioni e il loro effettivo valore economico, che al momento dell’operazione non era

D’altra parte, lo stesso art. 94 t.u.f. prevede che «le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto» (e, quindi, anche gli amministratori)⁶⁹ rispondono dei danni subiti dall’investitore «che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso» (8° comma)⁷⁰. L’affidamento cui la norma fa riferimento viene “presunto” dal sistema, che – attraverso la trasparenza e, quindi, la messa a disposizione di informazioni per mezzo del prospetto – mira a garantire l’efficienza del mercato⁷¹.

La presunzione trova la propria giustificazione nella circostanza per cui il prospetto informativo è immediatamente diretto a sollecitare l’investimento, spingendo il pubblico a effettuare operazioni aventi a oggetto prodotti finanziari. Motivo per cui il prospetto deve contenere tutte le informazioni «necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente»; parimenti, la nota di sintesi del prospetto deve fornire «informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se inve-

emerso a causa della incompletezza e non veridicità delle informazioni diffuse.

⁶⁹ BRUNO (*supra*, n. 63), 786 ss.; SANGIOVANNI (*supra*, n. 63), 887.

⁷⁰ In generale sul tema v. RUSSO, *sub* 94, in VELLA (a cura di), *Commentario T.U.F.*, Tomo I (Torino, 2012), 886 ss., in partic. 898 ss.; FIORUZZI-DE NARDIS-PUPPIENI, *sub* 94, in FRATINI-GASPARRI (a cura di), *Il testo unico della finanza, aggiornato al d.lg. 16 aprile 2012, n. 47*, II (Torino, 2012), 1057 ss., in partic. 1073.

⁷¹ BRUNO (*supra*, n. 63), 794 ss.

stire in tali prodotti» (art. 94, 2° comma, t.u.f.)⁷².

È evidente il *favor* legislativo nei confronti degli investitori⁷³: l'inversione dell'onere della prova è finalizzato a favorire azioni in giudizio *ex art. 94 t.u.f.*⁷⁴. Si tratta in ogni caso di una presunzione semplice, ben potendo il convenuto dimostrare che il risparmiatore avrebbe ugualmente posto in essere l'azione o, comunque, che il nesso di causalità è stato spezzato da eventi esterni⁷⁵. Così, l'esistenza del nesso è stata negata in un caso in cui gli attori avevano espressamente ammesso di avere fondato le proprie scelte di investimento sulle notizie apparse su quotidiani economico-finanziari e non sui bilanci: per quanto questi contenessero informazioni false, per espresso riconoscimento degli interessati non avevano avuto alcuna incidenza sulle loro determinazioni⁷⁶.

Al contrario, nel caso di mantenimento dell'investimento, potrebbe risultare meno agevole dimostrare che lo stesso sia stato determinato dal bilancio falso, essendovi una pluralità di fattori che, in ipotesi, possono incidere sulle decisioni del socio. Si rinviengono comunque alcuni precedenti giurisprudenziali (per quanto isolati e risa-

lenti), nei quali il mero fatto che il socio si astenesse dal negoziare i propri titoli azionari, di cui ignorava la progressiva e gravissima perdita di valore a causa di bilanci falsi, fu ritenuto elemento sufficiente a fondare una responsabilità *ex art. 2395 c.c.* in capo agli amministratori⁷⁷.

Le pronunce in tema di investimento disinformato sopra richiamate lasciano emergere chiaramente l'inclinazione della giurisprudenza a ritenere che la non veridicità del prospetto, in linea di principio, abbia influenzato la scelta dell'investitore, a meno che non sussistano sufficienti elementi di fatto che permettano di escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra dato falso e investimento.

Con la pregevole e ben argomentata sentenza in commento, i giudici milanesi estendono ulteriormente i confini della presunzione semplice, anche al di fuori dei confini delle offerte al pubblico, arrivando così a dare al principio una valenza generale. In questo modo, le regole sulla distribuzione dell'onere della prova risultano – almeno in parte – riviste alla luce di considerazioni che attengono alla tutela di interessi sostanziali: dal dato certo rappresentato dalla presenza di un bilancio inveritiero, l'organo giudicante arriva a inferire l'effettiva attitudine ingannatoria dello stesso, proprio alla luce, da un lato, della natura informativa del bilancio come sopra descritta (v. *supra*, § 3.2); dall'altro, della rigida successione temporale tra il deposito del bilancio e la prosecuzione delle forniture. Ne deriva che il nesso causale – la prova della cui sussistenza dovrebbe essere fornita dall'attore, in ossequio ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale – in presenza di un bilancio falso viene dato per acquisito, a meno che l'amministratore non riesca a dimostrare che un qualche evento

⁷² V. FIORUZZI-DE NARDIS-PUPPIENI (*supra*, n. 70), 1067.

⁷³ V. BRUNO (*supra*, n. 63), 787; A. ANELLI, commento a Cass., 11 giugno 2010, n. 14056 (*supra*, n. 62).

⁷⁴ Così SANGIOVANNI (*supra*, n. 63), 888 ss.

⁷⁵ Cfr. FIORUZZI-DE NARDIS-PUPPIENI (*supra*, n. 70), 1082 s.

⁷⁶ Trib. Roma, 27 agosto 2004 (*supra*, n. 53). V. anche Trib. Milano, 13 marzo 2014, www.giurisprudenza.delleimprese.it, che ha rigettato l'azione *ex art. 2395* dal momento che non era stata dimostrata l'incidenza causale delle pretese falsità bilancistiche, emergendo viceversa dagli atti di causa che il socio era informato sui rischi assunti con l'investimento a fronte della complessiva situazione economica di gravi difficoltà della società.

⁷⁷ Trib. Milano, 29 settembre 1983, *Giur. comm.*, 1984, II, 44.

esterno lo abbia interrotto. Il che, nel caso di specie, non è stato fatto. Anzi, ulteriori elementi indiziari (mancata consegna, da parte del convenuto, delle scritture contabili; rilievi espressi dagli esperti circa la consistenza del magazzino) hanno avvalorato la presunzione semplice, permettendo così ai giudici milanesi di condannare il convenuto al risarcimento del danno⁷⁸.

4.2. La quantificazione del danno

Con riferimento al profilo della quantificazione del risarcimento del danno, appare pienamente condivisibile la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Milano, del tutto in linea con la dottrina e giurisprudenza maggioritarie (cfr. *supra*, § 3.3).

In ossequio al principio di causalità *ex art.* 1223 c.c., i giudici milanesi hanno limitato il risarcimento al pregiudizio qualificabile come “conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito dell’organo gestorio: dal momento che la maggior parte dell’esposizione debitoria della società verso l’attore era già presente al momento della pub-

⁷⁸ Cfr. CONFORTI (*supra*, n. 1), 1065, il quale sottolinea come la prova del nesso eziologico debba essere fornita con specificità. Ciò al fine di evitare il rischio che si ritengano sufficienti “affermazioni generiche circa l’affidamento (acritico) del terzo sulla verità e sulla completezza delle informazioni ricevute dagli amministratori”, fornendo così “ingiusto accesso alle richieste di risarcimento di danni del tutto casualmente (o – con espressione forse non adeguata ma certo più comprensibile – fortuitamente) collegati alla (pur scorretta) attività degli amministratori”.

Nel caso di specie, la peculiarità del caso (contratto di fornitura, vale a dire un rapporto commerciale con un soggetto ben individuato), nonché gli ulteriori elementi posti a fondamento della decisione e appena evidenziati nel testo, appaiono tali da superare la criticità illustrata dall’A., che troverà invece il proprio campo elettivo in caso di prospetti destinati a una massa indiscriminata di destinatari, quale è il pubblico dei risparmiatori.

blicazione del bilancio falso, si deve ritenere che la condotta dell’amministratore abbia causalmente determinato solo l’aggravarsi della stessa, per una somma invero molto limitata (appena euro 11.000), mentre in nessun modo è possibile imputare al convenuto la parte di gran lunga preponderante già presente in precedenza.

4.3. Conclusioni

Come esposto nei precedenti paragrafi, si ritiene che la sentenza in commento sia del tutto condivisibile sotto entrambi i profili esaminati.

Quanto alla presunzione di concreta influenza del falso sulla condotta del terzo, il ragionamento del Tribunale appare convincente: come visto, sia la natura stessa del bilancio – essenzialmente *informativo* – sia la successione temporale tra il deposito del bilancio e la condotta del terzo danneggiato (nel caso di specie rappresentata dalla prosecuzione delle forniture), hanno permesso ai giudici milanesi di inferire l’effettiva attitudine ingannatoria della falsificazione.

Ne deriva il riconoscimento di una presunzione che incide sulla distribuzione dell’onere della prova.

Trattandosi di presunzione semplice, la posizione dell’amministratore non pare risultare irrimediabilmente lesa: per andare esente da responsabilità, gli sarà possibile dimostrare che il nesso di causalità è stato interrotto da eventi esterni (cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta). Certamente, nella pronuncia in commento, un peso significativo per avvalorare la presunzione semplice hanno avuto gli ulteriori elementi indiziari presenti (mancata consegna, da parte del convenuto, delle scritture contabili; rilievi espressi dagli esperti circa la consistenza del magazzino); nondimeno, altrettanto significativo appare il richiamo al bilancio volto “a consentire ai terzi di orienta-

re le proprie scelte nei rapporti con il soggetto dichiarante”. Il bilancio è prima di tutto informazione, e l’informazione è il presupposto di un principio cardine del diritto societario attuale, vale a dire il principio di trasparenza: “informare è (...) la condizione fondamentale per essere trasparenti o, comunque, per assicurare trasparenza agli atti”⁷⁹. E, in un’economia di mercato come quella attuale, la trasparenza è essenziale al fine di assicurare ai potenziali investitori – ma anche semplicemente alle controparti negoziali, come nel caso di specie – una consapevole comprensione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della

società. Motivo per cui la sentenza in commento risulta ancora più apprezzabile.

Venendo alla quantificazione del danno, la pronuncia fa corretta applicazione del principio di causalità immediata e diretta, andando a individuare il pregiudizio effettivamente imputabile alla condotta ingannatoria dell’organo gestorio. Solo l’aggravarsi dell’esposizione provocato dal fatto illecito dell’amministratore, e non l’intera esposizione nei confronti del creditore, può infatti essere oggetto di risarcimento ai sensi degli artt. 1223 ss. c.c.

ALESSANDRO MUNARI

⁷⁹ Così BUONOCORE, *Europa e Italia: problemi di diritto commerciale europeo*, in D’AGOSTINO (a cura di), *L’Europa e il suo diritto, oggi. Atti del Convegno nazionale dell’U.G.C.I.*, Pavia, 7-9 dicembre 2007 (Milano, 2010), 102.

Sul ruolo centrale del principio di trasparenza nell’attuale diritto societario, sia consentito rimandare a MUNARI (*supra*, n. 11), 67 ss.